

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge reca alcune modifiche al Testo Unico in materia di Commercio di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 e s.m.i., che sono state presentate all'ANCI e alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del Commercio, accogliendo anche alcune richieste da loro formulate, effettuando interventi nelle seguenti materie:

Commercio su aree pubbliche: come noto, in tale materia sono intervenuti di recente numerose disposizioni statali di fondamentale importanza.

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto rilancio), convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha stabilito, all'art. 181, comma 4 bis, che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, siano rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020.

Le suddette linee guida sono state emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 25/11/2020 e relativo allegato "A", in seguito recepite dalla Regione Liguria con DGR n. 1027 del 11/12/2020.

Il presente DDL interviene a modificare il Testo Unico sul commercio per adeguarlo a tutti gli interventi sopra indicati, stabilendo in particolare la durata di 12 anni delle concessioni sia per i posteggi fissi che per il commercio ambulante, individuando il numero massimo di posteggi attribuibile a ciascun soggetto, specificando quali sono i soggetti che possono ottenere concessione ed autorizzazione e quali sono i comuni competenti al rilascio. Anche la procedura per il rilascio dell'autorizzazione e la concessione di posteggi nuovi, vacanti e in nuovi mercati viene ricollegata alla disciplina statale e regionale vigente ed ai relativi provvedimenti attuativi.

Viene inoltre prevista la promozione del marchio "Ambulanti di Liguria" e viene demandata alla Giunta l'individuazione di criteri che i comuni applicheranno, sempre in materia di commercio su aree pubbliche, per la valorizzazione dei propri territori.

Definizioni: alcuni riferimenti sono stati oggetto di modifica, in particolare:

- organismi del commercio maggiormente rappresentativi: in tutti gli articoli del Testo Unico dove viene fatto riferimento a tali soggetti la definizione è stata meglio specificata ed uniformata come "associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri";

-posteggi fuori mercato: in conformità con le linee guida ministeriali la definizione è stata modificata in "posteggi isolati";

-Unioncamere: il riferimento a tale organismo è stato aggiornato, stante la non più operatività dello stesso, con quello alle Camere di Commercio Liguri;

Fondi per la riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva: viene stabilito che detti fondi siano destinati in parte ai CIV per il loro funzionamento ed in parte per sostenere le imprese che operano nelle aree di insediamento delle GSV e MSV;

Sospensione volontaria dell'attività di commercio: viene prevista una proroga del periodo massimo di sospensione con riguardo al commercio su aree pubbliche in caso di comprovata necessità o per cause non imputabili all'operatore e su motivata istanza.

Per equità, la stessa possibilità di proroga è stata prevista anche per le fattispecie dell'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande.

## **RELAZIONE ARTICOLATA**

### Articolo 1

L'articolo 1 modifica l'articolo 3 aggiornando la definizione relativa agli organismi del commercio maggiormente rappresentativi con la dicitura: "associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria, di seguito denominate Camere di Commercio liguri".

### Articolo 2

L'articolo 2 modifica l'articolo 5 aggiornando la definizione relativa agli organismi del commercio maggiormente rappresentativi con la dicitura: "associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri".

### Articolo 3

L'articolo 3 modifica l'articolo 6, in materia di Osservatorio del Commercio, aggiornando il riferimento a Unioncamere, non più operativa, con quello alle Camere di Commercio liguri, la cui definizione viene aggiornata con la dicitura: "associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri".

### Articolo 4

L'articolo 4 modifica l'articolo 9 aggiornando la definizione relativa agli organismi del commercio maggiormente rappresentativi con la dicitura: "associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri".

### Articolo 5

L'articolo 5 modifica l'articolo 20 aggiornando la definizione relativa agli organismi del commercio maggiormente rappresentativi con la seguente dicitura: "associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri".

### Articolo 6

L'articolo 6 modifica l'articolo 21 aggiornando la definizione relativa agli organismi del commercio maggiormente rappresentativi con la dicitura: "associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri".

#### Articolo 7

L'articolo 7 modifica l'articolo 26 bis, aggiornando la definizione relativa agli organismi del commercio maggiormente rappresentativi con la dicitura: "associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri". Viene inoltre stabilito che i fondi destinati alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva siano destinati ai CIV e in parte alle imprese interessate.

#### Articolo 8

L'articolo 8 modifica l'articolo 26 ter, aggiornando la definizione relativa agli organismi del commercio maggiormente rappresentativi con la dicitura: "associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri".

#### Articolo 9

L'articolo 9 modifica l'articolo 27, sostituendo la dicitura "posti fuori mercato" con "posti isolati", in adeguamento alla definizione utilizzata nelle linee guida ministeriali e nelle modalità attuative regionali in materia.

#### Articolo 10

L'articolo 10 introduce l'art. 27 ter, il quale prevede la promozione, da parte della Regione, del marchio "Ambulanti di Liguria", demandando alla Giunta le indicazioni attuative.

#### Articolo 11

L'articolo 11 modifica l'articolo 28, specificando quali soggetti possono ottenere il rilascio di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e come si individua il comune competente al rilascio stesso; viene inoltre stabilita per le autorizzazioni e concessioni la durata di dodici anni in coerenza con la normativa statale e ai sensi dei relativi provvedimenti attuativi nazionali e regionali.

#### Articolo 12

L'articolo 12 sostituisce l'articolo 29, ribadendo come si individua il comune competente al rilascio della concessione e dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e fissando il limite massimo di concessioni di cui un soggetto può essere titolare, in coerenza con la normativa statale e i provvedimenti attuativi statali e regionali.

#### Articolo 13

L'articolo 13 sostituisce l'articolo 30, disciplinando la procedura per il rilascio dell'autorizzazione e la concessione di posteggi nuovi, vacanti e in nuovi mercati sulla base della normativa statale e regionale vigente e dei relativi provvedimenti attuativi.

Viene disposto che prima della deliberazione dei bandi per l'autorizzazione e la concessione di posteggi vengano sentite le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri. Viene prevista la pubblicazione dei bandi sull'Albo pretorio on line al posto dell'affissione. Vengono eliminati i richiami a normative statali non più applicabili.

#### Articolo 14

L'articolo 14 modifica l'articolo 31, aggiornando la definizione relativa agli organismi del commercio maggiormente rappresentativi con la dicitura: "associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri".

#### Articolo 15

L'articolo 15 modifica l'articolo 32, aggiornando la definizione relativa agli organismi del commercio maggiormente rappresentativi con la dicitura: "associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri".

#### Articolo 16

L'articolo 16 modifica l'articolo 34, ribadendo quali soggetti possono ottenere il rilascio di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e come si individua il comune competente al rilascio stesso.

#### Articolo 17

L'articolo 17 modifica l'articolo 36, nella parte relativa alla ricognizione dei posteggi nell'attività di programmazione comunale in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche, sostituendo la dicitura "posti fuori mercato" con "posti isolati", in adeguamento alla definizione utilizzata nelle linee guida ministeriali e nelle modalità attuative regionali in materia e aggiornando la definizione relativa agli organismi del commercio maggiormente rappresentativi con la dicitura: "associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri".

#### Articolo 18

L'articolo 18 modifica l'articolo 36 bis, aggiornando la definizione relativa agli organismi del commercio maggiormente rappresentativi con la dicitura: "associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri".

#### Articolo 19

L'articolo 19 modifica l'articolo 36 ter aggiornando la definizione relativa agli organismi del commercio maggiormente rappresentativi con la dicitura: "associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri" e specificando il requisito di esperienza nel commercio su aree pubbliche.

#### Articolo 20

L'articolo 20 modifica l'articolo 46 aggiornando la definizione relativa agli organismi del commercio maggiormente rappresentativi con la dicitura: "associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri".

#### Articolo 21

L'articolo 21 modifica l'articolo 55 aggiornando la definizione relativa agli organismi del commercio maggiormente rappresentativi con la dicitura: "associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri".

#### Articolo 22

L'articolo 22 modifica l'articolo 70 aggiornando la definizione relativa agli organismi del commercio maggiormente rappresentativi con la seguente dicitura: "associazioni del commercio

maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri”.

#### Articolo 23

L'articolo 23 modifica l'articolo 111 aggiornando la definizione relativa agli organismi del commercio maggiormente rappresentativi con la dicitura: “associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri”.

#### Articolo 24

L'articolo 24 modifica l'articolo 113 aggiornando la definizione relativa agli organismi del commercio maggiormente rappresentativi con la dicitura: “associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri”.

#### Articolo 25

L'articolo 25 modifica l'articolo 118 aggiornando la definizione relativa agli organismi del commercio maggiormente rappresentativi con la dicitura: “associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri”.

#### Articolo 26

L'articolo 26 modifica l'articolo 122 aggiornando la definizione relativa agli organismi del commercio maggiormente rappresentativi con la dicitura: “associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri”.

#### Articolo 27

L'articolo 27 modifica l'articolo 123 aggiornando il riferimento a Unioncamere, non più operativa, con quello alle Camere di Commercio liguri, la cui definizione viene aggiornata con la seguente: “associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri”.

#### Articolo 28

L'articolo 28 modifica l'articolo 126, inserendo un'ipotesi di proroga al periodo massimo di sospensione dell'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande, su motivata istanza in caso di comprovata necessità e per cause non imputabili all'operatore.

#### Articolo 29

L'articolo 29 modifica l'articolo 127, inserendo un'ipotesi di proroga al periodo massimo di sospensione dell'attività di commercio su aree pubbliche, su motivata istanza in caso di comprovata necessità e per cause non imputabili all'operatore.

## Articolo 1

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))

1. Al comma 1 dell'articolo 3, della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni, le parole “le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle Organizzazioni sindacali” sono sostituite dalle seguenti: “delle associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria (di seguito denominate Camere di commercio liguri), delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore”.

## Articolo 2

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del settore” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri”.

## Articolo 3

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 1/2007)

1. All'articolo 6 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) la rubrica “(Competenze di Unioncamere e Camere di Commercio)” è sostituita dalla seguente: “(Competenze delle Camere di Commercio liguri)”;
  - b) al comma 1 le parole “Unioncamere liguri, in collaborazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del Commercio, delle Organizzazioni sindacali e con ANCI Liguria, svolge” sono sostituite dalle seguenti: “le Camere di Commercio Liguri, in collaborazione con le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri, le Organizzazioni sindacali e con ANCI Liguria, svolgono”;
  - c) al comma 2 le parole: “alla Camera di Commercio territorialmente competente la quale, a sua volta, trasmette tali dati ad Unioncamere Liguri” sono sostituite dalle seguenti: “alle Camere di Commercio liguri territorialmente competenti”.

#### Articolo 4

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) le parole “le associazioni di categoria del settore commerciale maggiormente rappresentative a livello provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri”;
  - b) l'ultimo periodo è soppresso.

#### Articolo 5

(Modifica all'articolo 20 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 7 dell'articolo 20 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole “imprese del commercio più rappresentative a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri”.

#### Articolo 6

(Modifica all'articolo 21 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 7 dell'articolo 21 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole “imprese del commercio più rappresentative a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri”.

#### Articolo 7

(Modifiche all'articolo 26 bis della l.r. 1/2007)

1. All'articolo 26 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 le parole “1.500 metri quadrati. Sono subordinati” sono sostituite dalle seguenti: “1.500 metri quadrati, sono subordinati”;
  - b) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

“2 bis. Le modalità e i criteri di riscossione nonché, fermo restando quanto previsto alla lettera a) del comma 3, le modalità e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 2, che saranno destinati ai territori interessati, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale e sentite l’ANCI Liguria e le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri”;

c) al comma 3 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) una quota percentuale dei fondi introitati viene destinata, con le modalità di cui al comma 2 bis, al funzionamento dei CIV di cui all’articolo 122”.

## Articolo 8

(Modifica all’articolo 26 ter della l.r. 1/2007)

1. Al comma 4 dell’articolo 26 ter della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole “associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria,” sono sostituite dalle seguenti: “le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri”.

## Articolo 9

(Modifica all’articolo 27 della l.r. 1/2007)

1. Alla lettera k) del comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole “fuori mercato” sono sostituite dalla seguente: “isolati”.

## Articolo 10

(Inserimento dell’articolo 27 ter nella l.r. 1/2007)

1. Dopo l’articolo 27 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

“Articolo 27 ter  
(Marchio “Ambulanti di Liguria”)

1. Ai fini della tutela, del rilancio e della promozione del commercio ligure su aree pubbliche, la Regione promuove il marchio “*Ambulanti di Liguria*”.
2. La Giunta Regionale, sentite le Camere di Commercio liguri, le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri e i Comuni, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, svolge attività di sensibilizzazione nei confronti degli operatori al fine di:

- a) stabilire i requisiti soggettivi, aziendali e gestionali, nonché le caratteristiche necessarie per ottenere il rilascio e l'utilizzo del marchio "Ambulanti di Liguria", le modalità e i termini con cui deve essere presentata la domanda per il rilascio del marchio, i contenuti e la grafica del logo, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'applicazione del presente articolo;
  - b) stabilire, nel disciplinare per l'utilizzo del marchio, i criteri di sostenibilità ambientale, quali l'utilizzo di materiali riciclabili, biodegradabili e lo smaltimento differenziato dei rifiuti;
  - c) promuovere l'utilizzo di strumenti telematici quali siti internet ed applicazioni che consentano al pubblico di visionare, prenotare ed acquistare da remoto la merce, per il successivo ritiro dal commerciante presso l'area mercatale;
  - d) promuovere i prodotti maggiormente diffusi nei mercati tradizionali della Liguria, anche attraverso forme di collaborazione e condivisione con le altre realtà commerciali, artigianali e agricole liguri;
  - e) promuovere l'offerta al pubblico di prodotti della manifattura regionale e della produzione alimentare ligure di eccellenza;
  - f) stabilire i criteri che consentano una migliore contestualizzazione estetica e funzionale dei mercati nell'ambito dei centri storici, delle aree tutelate ai fini paesaggistici e ambientali della regione, sentite le amministrazioni competenti in materia;
  - g) individuare e promuovere strumenti di approfondimento linguistico finalizzati a consentire agli operatori commerciali su aree pubbliche una più efficace comunicazione con la clientela straniera, anche al fine di una migliore promozione della propria offerta commerciale.
3. L'utilizzo abusivo della qualifica e del logo di "Ambulanti di Liguria" da parte di un operatore commerciale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.000,00. Il Comune competente all'applicazione della sanzione è quello in cui viene rilevata la violazione, di cui introita i proventi. Si applicano le disposizioni della l.r. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni".

## Articolo 11

(Modifiche all'articolo 28 della l.r. 1/2007)

1. Il comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dai seguenti:
  - "2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata alle persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 dal Comune nel cui territorio è ubicato il posteggio, nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, e dal Comune nel quale intendono avviare l'attività, nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma 1;
  - "2 bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 e la relativa concessione hanno durata di dodici anni, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 181, comma 4 bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, e sono rilasciate ai sensi della normativa statale e regionale vigente e dei relativi provvedimenti attuativi".

## Articolo 12

(Sostituzione dell'articolo 29 della l.r.1/2007)

1. L'articolo 29 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

### “Articolo 29

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 28 e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal Comune nel cui territorio è ubicato il posteggio, secondo le procedure di cui all'articolo 30.
2. Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare deve rispettare i seguenti criteri:
  - a) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;
  - b) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:
  - a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati settimanali e bisettimanali e isolati;
  - b) alla partecipazione alle fiere”.

## Articolo 13

(Sostituzione dell'articolo 30 della l.r.1/2007)

1. L'articolo 30 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

### “Articolo 30

(Procedura per il rilascio dell'autorizzazione e la concessione di posteggi nuovi, vacanti e in nuovi mercati)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o isolati di cui all'articolo 28, il Comune predispone appositi bandi.
2. Il bando comunale è deliberato, sentite le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri, entro novanta giorni dal provvedimento di accertamento della disponibilità di posteggi che deve essere adottato annualmente entro il 31 marzo e contiene:
  - a) il numero dei posteggi, la dimensione dell'intera area di mercato, i settori merceologici e le loro dimensioni;

- b) il termine, non inferiore a quarantacinque giorni, decorrente dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sull'Albo Pretorio del Comune, entro il quale l'istanza deve essere inviata;
  - c) l'indicazione dell'obbligo di opzione al cui adempimento il richiedente è tenuto allorché dalla graduatoria risultino accolte più domande dello stesso richiedente. Questi, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, è tenuto a indicare al Comune il posteggio prescelto. In caso di opzione mancante o tardiva, la scelta del posteggio è effettuata d'ufficio dal Comune.
3. Il bando comunale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sull'Albo Pretorio del Comune precedente.
  4. Il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione ai sensi della normativa statale e regionale vigente e dei relativi provvedimenti attuativi.
  5. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.
  6. Nelle fiere di qualunque durata la presenza si acquisisce con la partecipazione per l'intera manifestazione.
  7. Nei mercati coperti il Comune stabilirà le modalità per la concessione temporanea dei posteggi vacanti nelle more dell'espletamento della procedura di assegnazione definitiva. E' fatto divieto di assegnare le postazioni ove siano presenti attrezzature di proprietà di terzi”.

#### Articolo 14

(Modifica all'articolo 31 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole “Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri”.

#### Articolo 15

(Modifiche all'articolo 32 della l.r. 1/2007)

1. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 32 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole “associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri”.

## Articolo 16

(Modifica all'articolo 34 della l.r. 1/2007)

1. Il comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“2. L'autorizzazione di cui all'articolo 28 all'esercizio dell'attività in forma itinerante è rilasciata alle persone fisiche o giuridiche dal Comune nel quale intendono avviare l'attività”.

## Articolo 17

(Modifiche all'articolo 36 della l.r. 1/2007)

1. All'articolo 36 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 1 le parole: “fuori mercato e nelle fiere” sono sostituite dalle seguenti: “nelle fiere, isolati, sia assegnati che liberi”;
- b) alla lettera b) del comma 1 le parole: “e posteggi fuori mercato” sono sostituite dalle seguenti: “nonché l'individuazione dei posteggi isolati, sia assegnati che liberi”;
- c) alla lettera f) del comma 1 le parole “Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri”.
- d) al comma 3 le parole “organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri, delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore”.

## Articolo 18

(Modifica all'articolo 36 bis della l.r. 1/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 36 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole “organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale” e le parole “, industria e artigianato della Liguria” sono sostituite dalla seguente: “liguri”.

## Articolo 19

(Modifica all'articolo 36 ter della l.r. 1/2007)

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 36 ter della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:  
“d) un rappresentante delle associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri, con specifica esperienza nel commercio su aree pubbliche”.

## Articolo 20

(Modifica all'articolo 46 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 4 dell'articolo 46 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole “Organizzazioni provinciali o regionali di categoria maggiormente rappresentative” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri”.

## Articolo 21

(Modifica all'articolo 55 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 55 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole “organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri”.

## Articolo 22

(Modifica all'articolo 70 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 bis dell'articolo 70 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole “organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del settore, rappresentate nei Consigli delle CCIAA” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio”.

## Articolo 23

(Modifica all'articolo 111 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 2 bis dell'articolo 111 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole “organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni del commercio

maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri”.

#### Articolo 24

(Modifica all’articolo 113 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 2 ter dell’articolo 113 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole “organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri”.

#### Articolo 25

(Modifica all’articolo 118 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 dell’articolo 118 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole “organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri”.

#### Articolo 26

(Modifica all’articolo 122 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 2 dell’articolo 122 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole “organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio liguri”.

#### Articolo 27

(Modifica all’articolo 123 della l.r. 1/2007)

1. Il primo periodo del comma 4 dell’articolo 123 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Le funzioni dell'Osservatorio per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 sono svolte dalle Camere di commercio liguri in collaborazione con le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri e con l'ANCI Liguria”.

## Articolo 28

(Modifica all'articolo 126 della l.r. 1/2007)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 126 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente:

“1 bis. Il Comune, in caso di comprovata necessità e qualora la sospensione derivi da circostanze non imputabili all'operatore, può, su motivata istanza dell'interessato, concedere una proroga al periodo massimo di sospensione di cui al comma 1”.

## Articolo 29

(Modifica all'articolo 127 della l.r. 1/2007)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 127 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente:

“1 bis. Il Comune, in caso di comprovata necessità e qualora la sospensione derivi da circostanze non imputabili all'operatore, può, su motivata istanza dell'interessato, concedere una proroga al periodo massimo di sospensione di cui al comma 1”.